

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dott. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA AL SIG. STEFANO MARCHETTI SEGUITO GARA CITTADELLA/ PORDENONE DEL 18.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Cittadella di Cittadella (Padova), riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Stefano Marchetti fino a tutto il 31.5.2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. AVEZZANO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISERNIA/ AVEZZANO DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Avezzano Calcio S.r.l. di Avezzano (Aquila).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO AOSTA CALCIO 511 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AOSTA CALCIO 511 ASD/CLD CARMAGNOLA DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 701 del 19.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Aosta Calcio 511 A.S.D. di Aosta, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/LUPA ROMA DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. S.r.l. di Savona, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti;
Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GAUTIERI CARMINE SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina, ridetermina la sanzione infliggendo al sig. Gautieri Carmine la squalifica di 1 giornata effettiva di gara e € 5.000,00 di ammenda.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIGA MCDONALD SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina, riduce la squalifica inflitta al calciatore Mariga Mcdonald a 4 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., G.A. BUBI MERANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUERRA PEDRO SEGUITO GARA BUBI MERANO/FUTSAL APRUTINO C5 DEL 23.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 721 del 27.04.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società G.A. Bubi Merano Calcio a 5 di Merano (Bolzano).
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

8. RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUITADAMO GABRIELE SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/CUNEO 1905 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 26.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Quitadamo Gabriele a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOVI NICOLAS SEGUITO GARA UNION ARZIGNANOCHIAMPO/ CORREGGESE CALCIO 1948 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese Calcio 1948 a.r.l. di Correggio (Reggio Emilia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bovi Nicolas a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 6 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio